

Circolare nr. 4/2018

(disponibile anche sul sito www.guidi-partners.it)

LE NOVITÀ DEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2019 DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

• DL n. 119/2018 convertito dalla Legge n. 136/2018

Recentemente è stato convertito il Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019” contenente una serie di “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”. In sede di conversione:

- sono state confermate:
- la definizione agevolata dei PVC / avvisi di accertamento;
- la definizione dei carichi affidati all’Agente della Riscossione (“rottamazione-ter”);
- la definizione agevolata delle liti pendenti;
- l’introduzione di nuove regole in materia di emissione / registrazione delle fatture elettroniche) e di detrazione dell’IVA;
- l’obbligo di memorizzazione elettronica / invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate;
- sono state introdotte, in particolare, le seguenti novità:
- la proroga al 30.6.2022 di talune fattispecie di reverse charge;
- la sanatoria delle irregolarità formali;
- è stata eliminata la “dichiarazione integrativa speciale”.

Recentemente sulla G.U.18.12.2018, n. 293 è stata pubblicata la Legge n. 136/2018, di conversione del DL n. 119/2018, contenente "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria", c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019", in vigore dal 19.12.2018.

In sede di conversione sono state apportate una serie di modifiche al testo originario del Decreto, di seguito evidenziate.

INTERPELLO NUOVI INVESTIMENTI – Art. 01

In sede di conversione, con la modifica dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 147/2015, è stato **diminuito a € 20 milioni** (in precedenza € 30 milioni) l'ammontare degli investimenti effettuati in Italia per i quali le imprese possono presentare all'Agenzia delle Entrate **un'istanza di interpello "in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione, ivi inclusa, ove necessaria, la valutazione circa l'esistenza o meno di un'azienda"**, nonché per la valutazione preventiva dell'eventuale assenza di abuso del diritto e della sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive.

La nuova soglia è applicabile alle **istanze di interpello presentate dall'1.1.2019**.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE – Art. 1

È confermata la definizione dei PVC consegnati entro il 24.10.2018. La definizione richiede la **presentazione di un'apposita dichiarazione** al fine di regolarizzare le violazioni constatate in materia di IRES / IRPEF e addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA.



La definizione riguarda solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato l'avviso di accertamento o ricevuto l'invito al contraddittorio ex art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 218/97.

La dichiarazione deve essere **presentata entro il 31.5.2019** con le modalità stabilite dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento, per i **periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento** di cui agli artt. 43, DPR n. 600/73 e 57, DPR n. 633/72, tenendo conto anche del raddoppio dei termini di cui all'art. 12, commi 2-bis e 2-ter, DL n. 78/2009.

Nella dichiarazione **non possono essere utilizzate** a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati le **perdite** di cui agli artt. 8 e 84, TUIR.

Per i PVC consegnati a soggetti che producono redditi in forma associata di cui all'art. 5, TUIR o che hanno optato per il regime di trasparenza ex artt. 115 e 116, TUIR, la dichiarazione in esame può essere presentata dai soci al fine di regolarizzare il reddito di partecipazione ad essi imputabile.

Il **versamento delle imposte autoliquidate** nella dichiarazione, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d'imposta, va effettuato **entro il 31.5.2019** senza applicazione delle sanzioni ex art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 472/97 e degli interessi.

Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), Decisione 26.5.2014, n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, oltre alle suddette somme devono essere corrisposti, a partire dall'1.5.2016, gli interessi di mora di cui all'art. 114, par. 1, Regolamento UE n. 952/2013.



La definizione è **perfezionata con la presentazione della dichiarazione e il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 31.5.2019**.

Per la sanatoria in esame trovano applicazione le disposizioni in materia di attestazione dell'effettivo versamento e inadempimento nel versamento delle rate ex art. 8, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 218/97. Le somme dovute possono essere versate in un **massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo.

In sede di conversione è stato previsto che il versamento delle rate successive alla prima va effettuato **entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre** e l'applicazione degli interessi legali calcolati

dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È **esclusa la compensazione** delle somme dovute con i crediti disponibili.

In caso di mancato perfezionamento l'Ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.



Va evidenziato che con riferimento ai periodi d'imposta fino al 31.12.2015 oggetto dei PVC i **termini di accertamento** di cui agli artt. 43, DPR n. 600/73, 57, DPR n. 633/72 e 20, D.Lgs. n. 472/97 sono **prorogati di 2 anni**.

Le modalità di attuazione delle nuove disposizioni sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO – Art. 2

Sono confermati:

- la **definizione agevolata degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione e degli atti di recupero** notificati entro il 24.10.2018 non impugnati e ancora impugnabili a tale data.

La definizione richiede il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza sanzioni / interessi / eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data, ovvero, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso, che residua dopo il 24.10.2018;

- la **definizione agevolata delle somme contenute negli inviti al contraddittorio** di cui agli artt. 5, comma 1, lett. c) e 11, comma 1, lett. b-bis), D.Lgs. n. 218/97 notificati entro il 24.10.2018.

La definizione richiede il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza sanzioni / interessi / eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data;

- il **perfezionamento della definizione degli accertamenti con adesione** sottoscritti entro il 24.10.2018. Il perfezionamento richiede il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni / interessi / eventuali accessori, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento.



Le predette sanatorie sono **perfezionate con il versamento delle somme** in unica soluzione / prima rata entro i suddetti termini.

Sono applicabili le disposizioni, in materia di rateazione, attestazione dell'effettivo versamento e inadempimento di versamento delle rate ex art. 8, commi 2, 3 e 4, D.Lgs. n. 218/97 ad eccezione del numero di rate. Infatti, le somme dovute possono essere versate in un **massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo (in luogo di 8 rate / 16 se le somme dovute superano € 50.000). È **esclusa la compensazione** delle somme dovute con i crediti disponibili.

Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), Decisione 26.5.2014, n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, il debitore deve corrispondere, oltre alle suddette somme, a partire dall'1.5.2016 gli interessi di mora di cui all'art. 114, par. 1, Regolamento UE n. 952/2013.



La definizione è **esclusa** per gli atti emessi nell'ambito della c.d. "**voluntary disclosure**".

La definizione perfezionata da un coobbligato "produce effetto" in favore degli altri.

Le modalità di attuazione delle nuove disposizioni sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

PROROGA REVERSE CHARGE AL 30.6.2022 – Art. 2, comma 2-bis

In sede di conversione è stato recepito il **differimento al 30.6.2022**, contenuto nella Direttiva 6.11.2018, n. 2018/1695/CE, dell'applicazione del reverse charge alle operazioni previste dalle lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del comma 5 dell'art. 17, DPR n. 633/72 (Informativa SEAC 26.11.2018, n. 338).

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI ("ROTTAMAZIONE-TER") – Art. 3

È confermata la riapertura dei termini per la definizione agevolata dei **carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017** (Informativa SEAC 8.11.2018, n. 322).

La possibilità di estinguere il debito, **senza sanzioni e interessi**, effettuando il **pagamento integrale o rateale**, riguarda le somme:

- affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Ai fini della determinazione di quanto dovuto, sono considerati esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale ed interessi compresi nei carichi affidati, nonché di aggio e di rimborso delle spese.

La definizione agevolata interessa anche i carichi affidati all'Agente della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ex Legge n. 3/2012.



Per le sanzioni relative alle violazioni del **Codice della strada** la definizione agevolata si applica **limitatamente agli interessi**.

L'Agente della riscossione fornisce al debitore i dati necessari per l'individuazione dei carichi definibili presso i propri sportelli / nell'area riservata del proprio sito Internet.

SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE

La definizione in esame **non può essere richiesta** per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

- recupero di aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi dovuti dagli Enti previdenziali;
- risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 2007/436/CE Euratom del Consiglio del 7.6.2007 e 2014/335/UE Euratom del Consiglio del 26.5.2014 e di IVA riscossa all'importazione, per le quali l'art. 5 del Decreto in esame prevede una specifica modalità di definizione.

MODALITÀ DI ADESIONE

Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un'**apposita dichiarazione da effettuare**:

- **entro il 30.4.2019**. Entro lo stesso termine è possibile comunque integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data;
- utilizzando l'**apposito modello** (mod. DA-2018).

Nella dichiarazione va indicato, tra l'altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l'impegno a rinunciare a tali giudizi.

L'estinzione del giudizio richiede l'effettivo perfezionamento della definizione e la produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in mancanza il Giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.



Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, per effetto dei pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Entro il 30.6.2019, l'Agente comunica al debitore quanto dovuto ai fini della definizione, l'importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.

Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:

- in unica soluzione;
- in forma rateale. In sede di conversione la rateazione è stata estesa ad un numero massimo di 18 (in luogo di 10) rate consecutive. In tal caso:
 - il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall'1.8.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va così effettuato.

Prima rata pari al 10%	Entro il 31.7.2019
Seconda rata pari al 10%	Entro il 30.11.2019
Rate successive di pari importo	A decorrere dal 2020: entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno

- non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di difficoltà del contribuente.

Il pagamento può essere effettuato:

- mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;
- mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell'Agente della riscossione;
- presso gli sportelli dell'Agente della riscossione. In tal caso le somme possono essere compensate con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica amministrazione.



Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione / una delle rate) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

In sede di conversione è previsto che il ritardo nel pagamento delle rate non superiore a 5 giorni non determina l'inefficacia della definizione e non comporta l'applicazione di interessi.

Qualora le somme necessarie per la definizione agevolata siano oggetto di procedura concorsuale nonché nelle procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa è applicabile la disciplina dei crediti prededucibili.

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

- sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata della definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 31.7.2019 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non sono accordate nuove dilazioni ex art. 19, DPR n. 602/73);
- l'Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell'erogazione dei rimborsi d'imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A..

In sede di conversione è previsto che, ai fini del rilascio del DURC, il soggetto deve dichiarare l'intenzione di aderire alla "rottamazione-ter" in esame.

SOGGETTI CHE HANNO ADERITO ALLA DEFINIZIONE EX DL N. 148/2017

Nei confronti dei soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata, prevista dal DL n. 148/2017, e che provvedono, **entro il 7.12.2018, all'integrale pagamento delle somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018**, è previsto il **differimento automatico dell'importo residuo ancora dovuto**, il cui versamento va effettuato in **10 rate** consecutive di pari ammontare con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019.

Sulle singole rate sono dovuti, dall'1.8.2019, gli interessi nella misura dello 0,3% annuo.

NB In sede di conversione è previsto che il **ritardo nel pagamento delle rate non superiore a 5 giorni** non determina l'inefficacia delle definizioni e non comporta l'applicazione di interessi.

L'Agente della riscossione, entro il 30.6.2019, invia al debitore un'apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento di quanto dovuto alle nuove scadenze, tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell'art. 4 del Decreto in esame (debiti di importo residuo al 24.10.2018 fino a € 1.000 relativi a carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2010).

Quanto dovuto può essere **compensato con i crediti** non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati **nei confronti della Pubblica amministrazione**.

A seguito del pagamento della prima delle rate differite, si determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non sia intervenuto il primo incanto con esito positivo.

NB Il debitore può effettuare il versamento delle rate differite in **unica soluzione entro il 31.7.2019**.

La disposizione in esame interessa in particolare i soggetti che hanno usufruito, a seguito della presentazione della domanda entro il 15.5.2018:

- della **(ri)ammissione** alla definizione agevolata delle **somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016**:
 - per i carichi **compresi in piani di dilazione al 24.10.2016 per i quali il debitore non ha effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12.2016** con relativa esclusione dalla precedente definizione agevolata.
Ai fini della riammissione, le rate scadute dovevano essere versate entro il 31.7.2018;
 - per i carichi per i quali **non è stata presentata la domanda di definizione entro il 21.4.2017**.

Le somme dovute per la riammissione dovevano essere versate in unica soluzione entro il 31.10.2018 ovvero in 3 rate (ottobre / novembre 2018 pari al 40% ciascuna e febbraio 2019 pari al restante 20%);

- della **"rottamazione-bis"**, ossia della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione **dall'1.1 al 30.9.2017**, per la quale era disposto il **versamento delle somme in unica soluzione entro il 31.7.2018 ovvero in un massimo di 5 rate** (luglio / settembre / ottobre / novembre 2018 e febbraio 2019 pari al 20% ciascuna).

Detti soggetti pertanto, qualora effettuino entro il 7.12.2018 il pagamento delle rate scadute a luglio / settembre / ottobre 2018, usufruiscono automaticamente della rottamazione-ter sull'importo ancora dovuto (rate di novembre 2018 e febbraio 2019).

- NB** La "rottamazione-ter" in esame è consentita anche per i debiti relativi a carichi:
- oggetto di precedente dichiarazione di definizione ex art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 148/2017 (ossia presentata entro il 15.5.2018) per la quale il debitore non ha pagato, in unica soluzione, entro il 31.7.2018, le rate riferite a piani di dilazione in essere al 24.10.2016 scadute al 31.12.2016;
 - oggetto di precedente dichiarazione di definizione ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 193/2016 (ossia presentate entro il 21.4.2017) per la quale il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo, pagamento di quanto dovuto (scadenza rate luglio / settembre / novembre 2017 e aprile / settembre 2018).

SOGGETTI COLPITI DAL SISMA "CENTRO ITALIA"

Ai soggetti colpiti dal terremoto avente inizio il 24.8.2016 che ha interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 30.9.2017 è **consentito il pagamento delle residue somme dovute ai fini della definizione agevolata ex artt. 6, DL n. 193/2016 e 1, comma 4, DL n. 148/2017, in 10 rate consecutive di pari importo**, con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019.

NB In sede di conversione è previsto che il **ritardo nel pagamento delle rate non superiore a 5 giorni** non determina l'inefficacia della definizione e non comporta l'applicazione di interessi.

Sulle singole rate sono dovuti, a decorrere dall'1.8.2019, gli interessi nella misura dello 0,3% annuo.

L'Agente della riscossione, entro il 30.6.2019, invia al debitore un'apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento di quanto dovuto alle nuove scadenze.

NB Il debitore può effettuare il versamento delle rate differite in **unica soluzione entro il 31.7.2019**.

ESTINZIONE DEI DEBITI FINO A € 1.000 – Art. 4

È confermato l'**annullamento automatico** in data 31.12.2018 dei **debiti di importo residuo**, al 24.10.2018, **fino a € 1.000**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010, ancorché riferiti a cartelle oggetto della "rottamazione-ter".

Va evidenziato che:

- quanto versato fino al 23.10.2018 resta definitivamente acquisito;
- le somme versate dal 24.10.2018 sono imputate alle rate da corrispondere relativamente ad altri debiti inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento ovvero, in mancanza, a debiti scaduti / in scadenza. In mancanza anche di questi ultimi, tali somme sono rimborsate.

Le disposizioni in esame **non sono applicabili** ai debiti relativi ai carichi relativi al recupero di aiuti di Stato, crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi dovuti dagli Enti previdenziali, nonché alle risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 2007/436/CE Euratom del Consiglio del 7.6.2007 e 2014/335/UE Euratom del Consiglio del 26.5.2014 e all'IVA riscossa all'importazione.

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI RISORSE PROPRIE UE E IVA ALL'IMPORTAZIONE – Art. 5

È confermata possibilità di definizione agevolata dei **carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017** a titolo di risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 2007/436/CE Euratom del Consiglio del 7.6.2007 e 2014/335/UE Euratom del Consiglio del 26.5.2014 e dell'IVA riscossa all'importazione. A tal fine va utilizzato il mod. DA-2018-D.

Risultano applicabili i termini e le modalità previste dall'art. 3 del Decreto in esame, con le seguenti **eccezioni**:

- il debitore è tenuto a corrispondere, oltre a quanto dovuto a titolo di capitale, interessi, aggio e rimborso spese, gli interessi di mora dall'1.5.2016 al 31.7.2019, nonché gli interessi nella misura del 2% annuo dall'1.8.2019;
- l'Agente della riscossione comunica al debitore entro il 31.5.2019 quanto dovuto ai fini della definizione, l'importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse;
- è fissato al 30.9.2019 il termine di pagamento della prima rata / unica soluzione. La seconda rata è dovuta entro il 30.11.2019; le restanti rate devono essere corrisposte entro il 31.7 e 30.11 di ciascun anno successivo;

- relativamente alle risorse proprie tradizionali UE non è consentita la compensazione con i crediti maturati nei confronti della P.A..

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE – Art. 6

È confermata la riproposizione della **definizione agevolata** delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate **pendenti in ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

La definizione richiede il **pagamento di un importo pari al valore della controversia** ossia l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.

In sede di conversione è stato previsto che in caso di:

- **ricorso pendente iscritto nel primo grado**, la controversia può essere definita con il pagamento del **90% del valore** della stessa;
- **soccombenza dell'Agenzia delle Entrate** nell'ultima / unica pronuncia giurisdizionale non cautelare **depositata al 24.10.2018**, la controversia può essere definita con il pagamento:
 - del **40%** (in precedenza 50%) del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
 - del **15%** (in precedenza 20%) del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado;
- in caso di **accoglimento parziale** del ricorso o comunque di **soccombenza ripartita** tra contribuente e Agenzia delle Entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi / eventuali sanzioni è dovuto:
 - per intero in relazione alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale;
 - in misura ridotta, secondo le suddette percentuali, per la parte di atto annullata;
- le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data del 19.12.2018 per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti **soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio**, possono essere definite con il pagamento di un **importo pari al 5%** del valore della controversia.

Le controversie relative **esclusivamente alle sanzioni non collegate ai tributi**, possono essere definite con il pagamento:

- del **15%** del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima / unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24.10.2018;
- del **40%** negli altri casi.

In caso di controversia relativa **esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi**, per la definizione **non è dovuto alcun importo** relativo alle sanzioni se il rapporto relativo ai tributi è stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

NB Sono definibili le controversie il cui ricorso in primo grado sia stato notificato entro il **24.10.2018** e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Sono **escluse** dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

- le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, e l'IVA all'importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE 13.7.2015, n. 2015/1589.

Va tenuto presente che:

- la definizione **si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti / prima rata entro il 31.5.2019**. In caso di importi superiori a € 1.000 è consentito il pagamento rateale in un **massimo di 20 rate trimestrali**.

Il pagamento delle rate successive alla prima va effettuato entro il 31.8, 30.11, 28.2, 31.5 di ciascun anno a partire dal 2019;

- sulle rate successive alla prima vanno applicati gli interessi legali calcolati dall'1.6.2019 alla data del versamento. È **esclusa la compensazione** di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/97;
- in mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda.

Qualora le somme interessate dalle controversie definibili siano oggetto di definizione agevolata ex art. 1, comma 4, DL n. 148/2017, dei carichi affidati all'Agente della riscossione, la definizione della controversia è perfezionata con il versamento entro il 7.12.2018 delle residue somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre, ottobre 2018.



Per ciascuna controversia autonoma (ossia relativa a ciascun atto impugnato), **entro il 31.5.2019 va presentata una distinta domanda di definizione (esente da bollo) ed effettuato un distinto versamento.**

Va evidenziato che:

- dagli importi dovuti si scomputa quanto già versato in pendenza di giudizio;
- la definizione non comporta la restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione;
- gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato fino al 23.10.2018.



Le **controversie definibili non sono sospese**, salvo che il contribuente presenti un'apposita richiesta al Giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni in esame. In tal caso il processo è **sospeso fino al 10.6.2019**.

Se entro tale data il contribuente deposita, presso l'organo giurisdizionale dinanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta **sospeso fino al 31.12.2020**.

Per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono dal 24.10.2018 al 31.7.2019.

L'eventuale **diniego della definizione è notificato entro il 31.7.2020** con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è **impugnabile entro 60 giorni** dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nello stesso termine.

Il processo si estingue in assenza di istanza di trattazione presentata entro il 31.12.2020 dalla parte che ne ha interesse.

La definizione perfezionata da un coobbligato "produce effetto" in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

Le modalità di attuazione delle nuove disposizioni sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

Entro il 31.3.2019 ciascun Ente territoriale può stabilire l'applicazione delle suddette disposizioni alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte lo stesso o un suo ente strumentale.

REGOLARIZZAZIONE SOCIETÀ / ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – Art. 7

In sede di conversione è stata eliminata la previsione che riconosceva alle società / associazioni sportive dilettantistiche **iscritte al CONI** la possibilità di avvalersi della **dichiarazione integrativa speciale** di cui all'art. 9 (ora soppressa).

A favore dei suddetti soggetti **iscritti al 31.12.2017** nel registro del CONI è confermata la possibilità di:

- **definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento** prevista dall'art. 2. A tal fine è richiesto il versamento di un importo pari al:
 - 50% delle maggiori imposte accertate (con esclusione dell'IVA, dovuta integralmente);
 - 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;
- **definizione agevolata delle liti pendenti** dinanzi alle Commissioni tributarie, prevista dall'art. 6. A tal fine va effettuato il versamento dei seguenti importi, differenziati a seconda della situazione.

Situazione	Importi dovuti
Pendenza della lite nel primo grado di giudizio	40% del valore della lite 5% delle sanzioni e degli interessi accertati
Soccombenza in giudizio dell'Amministrazione finanziaria nell'ultima / unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva al 24.10.2018	10% del valore della lite 5% delle sanzioni e degli interessi accertati
Soccombenza in giudizio della società / associazione sportiva nell'ultima / unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva al 24.10.2018	50% del valore della lite 10% delle sanzioni e degli interessi accertati



L'associazione / società sportiva **non può avvalersi delle predette definizioni** nel caso in cui l'ammontare delle sole imposte accertate / in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo ricorso, è **superiore a € 30.000 per ciascuna imposta**, IRES o IRAP, accertata o contestata.

È comunque possibile avvalersi della definizione agevolata degli atti di accertamento e delle liti pendenti di cui agli artt. 2 e 6 del Decreto in esame.

SANATORIA IRREGOLARITÀ FORMALI – Art. 9, commi da 1 a 11

In sede di conversione sono state **soppresse le disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale**, ora sostituite dalla **regolarizzazione** delle irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi / adempimenti di **natura formale**:

- commesse fino al 24.10.2018;
- che non rilevano sulla determinazione della base imponibile IRPEF / IRES / IVA / IRAP e sul pagamento dei tributi.

La regolarizzazione:

- **non è consentita** per:
 - gli atti di contestazione / irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della c.d."voluntary disclosure";
 - l'emersione di attività finanziarie / patrimoniali costituite o detenute all'estero;
 - le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 19.12.2018;
- richiede il **versamento di € 200 per ciascun periodo d'imposta** cui si riferiscono le violazioni. Quanto dovuto va versato in 2 rate di pari importo entro il 31.5.2019 e il 2.3.2020;
- **si perfeziona** con il versamento delle somme dovute e la "rimozione" delle irregolarità / omissioni.

Relativamente alle violazioni commesse fino al 31.12.2015, oggetto di PVC, sono prorogati di 2 anni i termini di cui all'art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 472/97 e pertanto l'atto di contestazione delle sanzioni ovvero l'atto di irrogazione sono notificati entro il 31.12 del settimo (in luogo del quinto) anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Le modalità attuative della disposizione in esame sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

RIMBORSI PRIORITARI PER DEPOSITI FISCALI PRODOTTI ENERGETICI – Art. 9, comma 12

In sede di conversione è disposta l'erogazione in via prioritaria dei rimborsi relativi ai versamenti eccedenti rispetto a quanto dovuto, richiesti entro i primi 6 mesi solari di ciascun anno, da parte dei soggetti autorizzati dall'Agenzia delle Dogane all'adozione del sistema informatizzato di controllo ex DM n. 169/2009, titolari della licenza di esercizio, non sospesa / revocata, rilasciata per la gestione di un deposito fiscale di prodotti energetici avente un parco serbatoi di stoccaggio di capacità non inferiore a 400 mc (per i depositi commerciali di gpl) / 10.000 mc (per i depositi commerciali di altri prodotti energetici).

La previsione in esame è applicabile ai rimborsi erogati a decorrere dal 19.12.2018, nel limite complessivo di € 10 milioni annui per ciascun soggetto.

SANZIONI ASSEGNI PRIVI DI CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITÀ – Art. 9-bis

In sede di conversione è previsto che alla violazione dell'obbligo di indicazione, sugli assegni bancari / postali di importo pari o superiore a € 1.000, del nome / ragione sociale del beneficiario nonché della clausola di non trasferibilità, è applicabile, per le violazioni relative a importi inferiori a € 30.000, la sanzione minima pari al 10% dell'importo trasferito.

La previsione in esame è applicabile:

- in presenza delle circostanze di minore gravità accertate ex art. 67, D.Lgs. n. 231/2007;
- anche ai procedimenti amministrativi in corso al 24.10.2018.

FATTURA ELETTRONICA SOGGETTI REGIME EX LEGGE N. 398/91– Art. 10, commi 01 e 02

In sede di conversione è stata introdotta una nuova fattispecie di esonero dall'emissione della fattura elettronica.

Con la modifica dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 l'esonero è stato esteso anche ai soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91 (ad esempio, associazioni sportive dilettantistiche) che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali non superiori a € 65.000.

In caso di proventi commerciali superiori a € 65.000, i predetti soggetti "assicurano" che la fattura sia emessa per loro conto dall'acquirente / committente soggetto passivo.

Inoltre, gli obblighi di fatturazione / registrazione relativi ai contratti di sponsorizzazione / pubblicitari in capo ai predetti soggetti sono adempiti dagli acquirenti soggetti passivi.

ATTENUAZIONE REGIME SANZIONATORIO FATTURA ELETTRONICA – Art. 10, comma 1

È confermata l'introduzione per il primo semestre 2019 del regime "attenuato" delle sanzioni in materia di fatturazione elettronica.

Fattura elettronica emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA	non applicazione delle sanzioni
Fattura elettronica emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo	riduzione dell'80% delle sanzioni

In sede di conversione è stato previsto che per i contribuenti mensili il predetto regime sanzionatorio è applicabile fino al 30.9.2019.

CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE AGENZIA ENTRATE – Art. 10, comma 1-bis

In sede di conversione, con la modifica dell'art. 1, comma 6-bis, D.Lgs. n. 127/2015, è stato previsto che per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche offerto dall'Agenzia delle Entrate il partner tecnologico Sogei S.p.a. non può avvalersi di soggetti terzi.

ESONERO FATTURA ELETTRONICA OPERATORI SANITARI – Art. 10-bis

In sede di conversione è stato previsto l'esonero per il 2019 dall'obbligo di fatturazione elettronica anche a favore dei **soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS)**, al fine dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle **fatture emesse i cui dati sono inviati al STS**.

FATTURA ELETTRONICA SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ – Art. 10-ter

In sede di conversione sono state previste specifiche disposizioni per l'emissione della fattura a favore dei soggetti che offrono servizi di pubblica utilità.

In particolare, il nuovo comma 6-quater dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, demanda al MEF l'emanazione di uno specifico Decreto contenente le regole tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche tramite Sdl

*“nei confronti dei soggetti persone fisiche che non operano nell'ambito di attività d'impresa, arte e professione. Le predette regole tecniche valgono **esclusivamente** per le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati **contratti prima del 1° gennaio 2005** e dei quali **non è stato possibile identificare il codice fiscale anche a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti dall'Agenzia delle entrate**”.*

EMMISSIONE FATTURA – Art. 11

È confermata la modifica dell'art. 21, DPR n. 633/72, a decorrere dall'**1.7.2019**, in base alla quale:

- la fattura va **emessa entro 10 giorni (anziché al momento) dall'effettuazione dell'operazione** determinata ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72;
- nella fattura deve essere **riportata anche la data in cui è effettuata la cessione / prestazione ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo**, ossia la data di **effettuazione dell'operazione**, sempreché diversa dalla data di emissione.

ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE – Art. 12

È confermata la modifica dell'art. 23, DPR n. 633/72 in base alla quale le fatture (emesse) devono essere annotate nel registro delle fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** e con riferimento allo stesso mese di effettuazione. La nuova disposizione non differenzia più tra fattura immediata e differita.

Le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dall'acquirente nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, c.d. "triangolazioni nazionali", emesse entro il mese successivo a quello della consegna / spedizione, vanno annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

ANNOTAZIONE FATTURE ACQUISTI – Art. 13

Con la modifica dell'art. 25, DPR n. 633/72, è confermata la revisione delle modalità di annotazione delle fatture ricevute prevedendo che il contribuente deve annotare nel registro degli acquisti le fatture / bollette doganali relative ai beni / servizi acquistati / importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese le autofatture ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, **anteriormente alla liquidazione periodica** nella quale è esercitata la detrazione dell'imposta.

Con la nuova disposizione è stato **soppresso l'obbligo di numerare in ordine progressivo** le fatture / bollette doganali e di conseguenza di riportare lo stesso nel registro.

È mantenuto il termine ultimo di annotazione rappresentato dal termine di presentazione del mod. IVA dell'anno di ricezione e con riferimento al medesimo anno.

DETRAZIONE IVA A CREDITO – Art. 14

È confermata la modifica dell'art. 1, comma 1, DPR n. 100/98 in base alla quale entro il termine della liquidazione periodica può essere **detratta l'IVA a credito** relativa alle fatture ricevute e annotate **entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione**, ad eccezione per le fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente (Informativa SEAC 30.10.2018, n. 314).

UTILIZZO FATTURA ELETTRONICA – Art. 15, comma 1

È confermata l'eliminazione dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 del riferimento ai soggetti "identificati", in modo da "limitare" l'utilizzo obbligatorio della fattura elettronica alle operazioni effettuate tra **oggetti residenti o stabiliti in Italia**.

DICHIARAZIONI / LIQUIDAZIONI IVA PRECOMPILATE – Art. 15, commi 1-bis e 2

In sede di conversione con la modifica dell'art. 4, D.Lgs. n. 127/2015 è stato previsto che "**dalle operazioni IVA 2020**" l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi, sul proprio sito Internet, le **bozze** dei seguenti documenti:

- registri fatture emesse / acquisti;
- liquidazioni periodiche IVA;
- dichiarazione annuale IVA.

A favore dei soggetti che, anche per il tramite di un intermediario abilitato, **convalidano / integrano i dati proposti** viene meno l'obbligo di tenuta dei predetti registri.



Con riferimento ai soggetti in contabilità semplificata (per cassa) **persiste l'obbligo di tenuta:**

- del **registro degli incassi / pagamenti** di cui all'art. 18, comma 2, DPR n. 600/73;
- dei **registri IVA** in caso di opzione per il metodo "registrato = incassato / pagato" ex art. 18, comma 5, DPR n. 600/73.

"RIFIUTO" FATTURA ELETTRONICA P.A. – Art. 15-bis

In sede di conversione, con l'aggiunta della nuova lett. g-ter) al comma 213 dell'art. 1, Finanziaria 2008, è stato previsto che, sono definite, in conformità agli standard del Sistema pubblico di connettività (SPC), le **cause che possono comportare il rifiuto della fattura elettronica da parte della Pubblica amministrazione**, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente / prestatore, anche al fine di **evitare rigetti impropri** e "*di armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati*".

GIUSTIZIA TRIBUTARIA DIGITALE – Art. 16

Sono confermate le novità in materia di giustizia tributaria digitale. A decorrere **dall'1.7.2019** il processo tributario va instaurato con la **modalità telematica** disciplinata dal DM n. 163/2013 (SIGiT), **ad eccezione** delle liti nelle quali il contribuente non deve essere assistito da un difensore, ossia per le cause fino a € 3.000. La novità interessa i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato dalla predetta data.

Con una norma di interpretazione autentica è disposto che l'art. 16-bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/92 si interpreta nel senso che le parti possono **utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematica** indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado in modalità analogica.

È prevista la possibilità di **attivare**, da almeno una delle parti, **l'udienza a distanza**, ossia con collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente. La richiesta deve essere formulata nel ricorso ovvero nel primo atto difensivo.

ACCESSO ARCHIVIO RAPPORTI FINANZIARI – Art. 16-quater

In sede di conversione è stato disposto che l'Agenzia delle Entrate deve prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione / conservazione dei dati inviati dagli operatori finanziari.

Le informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari sono **utilizzate** dall'Agenzia:

- per le analisi del rischio di evasione;
- ai fini della semplificazione della compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) di cui all'art. 10, DPR n. 159/2013 contenente le informazioni necessarie alla determinazione dell'ISEE;
- in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione.

In sede di conversione è stato previsto che le suddette informazioni sono utilizzate dalla G.d.F. per le stesse finalità, anche in coordinamento con l'Agenzia nonché dal Dipartimento delle Finanze, ai fini delle valutazioni di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione fiscale.

ATTIVITÀ DI VERIFICA SOGGETTI DI MEDIE DIMENSIONI – Art. 16-quinquies

In sede di conversione, con la modifica del comma 2 dell'art. 24, DL n. 78/2010, è stata prevista la realizzazione di **piani annuali di verifica nei confronti dei contribuenti non soggetti agli ISA / tutoraggio**.

SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI – Art. 16-sexies

In sede di conversione è stato previsto che, per l'esecuzione delle attività di controllo tributario / finalità di analisi del rischio di evasione fiscale, l'Agenzia delle Entrate può fornire alla G.d.F. elementi e specifiche elaborazioni basate sulle informazioni:

- ricevute, tramite apposita rendicontazione, ai sensi dell'art. 1, commi 145 e 146, Finanziaria 2016 da società appartenenti a gruppi di imprese multinazionali;
- ricevute nell'ambito dello scambio automatico di informazioni per finalità fiscali previsto dalla Direttiva n. 2011/16/UE e da accordi con Stati esteri.

PROVVEDIMENTI CAUTELARI VIOLAZIONI TRIBUTARIE – Art. 16-septies

In sede di conversione, con l'introduzione dei nuovi commi 1-bis e 1-ter all'art. 22, D.Lgs. n. 472/97, l'istanza motivata dell'Ufficio / Ente per la richiesta di iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di Ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda,

"possono essere inoltrate dal comandante provinciale della Guardia di finanza ... dando tempestiva comunicazione alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, che esamina l'istanza e comunica le proprie eventuali osservazioni al presidente della commissione tributaria provinciale, nonché al comandante provinciale richiedente".

Merita evidenziare che il parere conforme dell'Agenzia delle Entrate si ritiene acquisito decorsi 20 giorni dal ricevimento dell'istanza.

TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI – Art. 17

Sono confermate le novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi.

In particolare, con la modifica del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 è previsto che **a decorrere dall'1.1.2020** i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22, DPR n. 633/72 **memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente** all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai **corrispettivi giornalieri**. Ciò consente agli stessi di non tenere il registro dei corrispettivi. Il MEF può prevedere l'esonero dall'adempimento in esame in ragione della tipologia di attività esercitata.

Quanto sopra è applicabile dall'1.7.2019 per i soggetti con un volume d'affari superiore a € 400.000.

Per il 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31.12.2018 in base alle previgenti disposizioni.

Il MEF, con un apposito Decreto di concerto con il MISE, può individuare delle zone nelle quali le operazioni di cui all'art. 22, DPR n. 633/72, potranno continuare ad essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale / scontrino fiscale. Come desumibile dalla Relazione illustrativa potranno "essere stabiliti specifici esoneri legati al livello di connessione alla rete necessaria per la trasmissione dei dati".

In sede di conversione è stata modificata la previsione contenuta nel nuovo comma 6-quater dell'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 in base alla quale, ora, i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS (in precedenza i soggetti che effettuano cessioni di farmaci) ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono assolvere l'obbligo in esame tramite la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al STS. I dati fiscali trasmessi al STS possono essere utilizzati solo dalle Amministrazioni pubbliche per finalità istituzionali.

È confermato inoltre il riconoscimento nel 2019 / 2020 di un contributo per l'acquisto / adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi pari al 50% della spesa sostenuta nel limite di € 250 in caso di acquisto / € 50 in caso di adattamento, per ciascun strumento.

Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007, nonché per importi superiori a € 700.000 per anno non rilevando il limite di cui all'art. 34, Legge n. 388/2000.

Per effetto della soppressione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. n. 127/2015 anche a favore dei soggetti in esame, a decorrere dall'1.1.2020, opera la riduzione di 2 anni dei termini di accertamento di cui agli artt. 57, DPR n. 633/72 e 43, DPR n. 600/73.



Con riferimento ai soggetti in contabilità semplificata (per cassa) persiste l'obbligo di tenuta:

- del registro degli incassi / pagamenti di cui all'art. 18, comma 2, DPR n. 600/73;
- dei registri IVA in caso di opzione per il metodo "registrato = incassato / pagato" ex art. 18, comma 5, DPR n. 600/73.

STAMPA REGISTRI IVA – Art. 17, comma 1-bis

In sede di conversione è stata estesa (dal 19.12.2018) al registro dei corrispettivi la previsione di cui all'art. 7, comma 4-quater, DL n. 357/94 in base alla quale la tenuta dei registri IVA degli acquisti / vendite con sistemi elettronici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, nel caso in cui in sede di accesso / ispezione / verifica gli stessi risultano aggiornati su sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta del verificatore ed in sua presenza.

LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI – Art. 18, commi 1 e 2

È confermata, con la modifica del comma 540 dell'art. 1, Finanziaria 2017, l'istituzione della "lotteria dei corrispettivi" prevedendo, a decorrere dall'1.1.2020, la possibilità da parte dei contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che acquistano beni / servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate di partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

Per partecipare all'estrazione è richiesta la comunicazione, al momento dell'acquisto, del proprio codice fiscale all'esercente e la trasmissione, da parte di quest'ultimo, all'Agenzia delle Entrate dei dati della cessione / prestazione.

È demandata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, l'emanazione delle modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione attuativa.

Il divieto di pubblicità per giochi e scommesse, previsto dall'art. 9, comma 1, DL n. 87/2018, non trova applicazione alla lotteria in esame.

LOTTERIE PROGETTI SOCIALI ENTI DEL TERZO SETTORE – Art. 18, commi 2-bis e 2-ter

In sede di conversione è stata prevista a favore degli Enti del Terzo settore (ETS) la possibilità di effettuare **lotterie** (il cui ricavato è destinato alla realizzazione dei progetti sociali dell'ente) per **sollecitare donazioni di importo non inferiore a € 500**, anche con l'intervento degli intermediari che gestiscono il patrimonio dei soggetti partecipanti.

Va evidenziato che la vincita è costituita unicamente dal **diritto di scegliere un progetto sociale**, tra quelli da realizzare, cui associare il nome del vincitore, con relativo riconoscimento pubblico.

Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate al MEF.

VALUTAZIONE TITOLI NON IMMOBILIZZATI – Art. 20-quater, comma 1

In sede di conversione è stata inserita una specifica disposizione a favore delle imprese che adottano i Principi contabili nazionali (OIC), finalizzata ad **evitare la svalutazione dei titoli, iscritti nell'attivo circolante**, a causa del (minor) valore di realizzo desumibile dal mercato.

Per il 2018 è, infatti, consentito ai predetti soggetti di **mantenere il valore risultante dal bilancio 2017**.



La previsione in esame potrà essere estesa dal MEF, con apposito Decreto, anche agli esercizi successivi, *"in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari"*.

MODIFICHE AL CODICE DEL TERZO SETTORE – Art. 24-ter

Sono state apportate una serie di modifiche al Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017). In particolare le novità riguardano:

- **rimborso spese attività d'interesse generale** svolte da organizzazioni di volontariato.
Le ODV, ai sensi dell'art. 33, D.Lgs. n. 117/2017, possono trarre le risorse economiche necessarie al funzionamento / svolgimento delle proprie attività da fonti diverse (ad esempio, quote associative / contributi pubblici e privati / donazioni / ecc.). Relativamente alle attività di interesse generale possono **ricevere solo il rimborso delle spese** effettivamente sostenute / documentate.
Sul punto, in sede di conversione, è precisato che tale limitazione **non sussiste** qualora l'attività sia secondaria e strumentale nei limiti previsti per le attività diverse;
- **attività di interesse generale "non commerciali"**.
Come disposto dall'art. 79, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017 le **attività di interesse generale**, comprese quelle accreditate / contrattualizzate / convenzionate, si considerano di **natura non commerciale** quando sono poste in essere a **titolo gratuito / dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi**, tenuto anche conto degli apporti economici e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.
In sede di conversione è stato aggiunto il comma 2-bis al citato art. 79 in base alla quale le predette attività di interesse generale si considerano **non commerciali** qualora i ricavi **non superino il 5% dei "relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi"**;

- **detrazione erogazioni** a favore delle organizzazioni di volontariato.

L'art. 83, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 prevede una specifica **detrazione IRPEF pari al 30% per le erogazioni liberali** in favore degli ETS non commerciali **in denaro / natura** (per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a € 30.000). La detrazione è elevata al 35% se l'erogazione è effettuata a favore di una ODV.

In sede di conversione, con riferimento alle erogazioni nei confronti delle ODV, è stato soppresso il riferimento "in denaro", al fine di **equiparare tutte le erogazioni liberali effettuate verso tali soggetti**.

IMPOSTA TRASFERIMENTI DENARO ALL'ESTERO (MONEY TRANSFER) – Art. 25-novies

In sede di conversione è **introdotta dall'1.1.2019 un'imposta sui trasferimenti di denaro** (c.d. "Money Transfer"), ad esclusione delle transazioni commerciali, **effettuati verso Stati extraUE** da parte di istituti di pagamento di cui all'art. 114-decies, D.Lgs. n. 385/93, che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro (servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento).

L'imposta è pari all'1,5% del valore di ogni singola operazione effettuata a partire da un importo minimo di € 10.

Le modalità di riscossione / versamento dell'imposta sono definite dal MEF.

I trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Stati extraUE sono perfezionati esclusivamente su canali di operatori finanziari che consentono la piena tracciabilità dei flussi. ■